



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 04/12/2024

N.2138
del registro determinazioni

**OGGETTO: CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO
RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA DI VARI LAVORI DI
ADEGUAMENTO DI AREE SANITARIE OSPEDALIERE.**

**In data 04/12/2024 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;
- premesso che occorre affidare i servizi professionali di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di vari interventi di adeguamento di aree

sanitarie ospedaliere dei presidi S. Croce e A. Carle, per un importo complessivo pari a € 95.000,00 spese e costi accessori compresi, oneri previdenziali e IVA esclusi;

- ritenuto di dover ricorrere a professionisti esterni, in quanto il personale della S.C. Tecnico risulta impegnato nell'espletamento delle diverse funzioni di responsabile unico del progetto, direttore dei lavori, assistente di cantiere, nonché nel controllo dei subappalti, nell'assistenza alle operazioni di collaudo e nella predisposizione della contabilità di altri appalti in corso o programmati;
- rilevato che l'esecuzione di tali servizi non comporta lo svolgimento di prestazioni continuative, ma di attività tecnico professionali specifiche e limitate nel tempo;
- rilevato che la stima del costo complessivo dell'accordo quadro è pari a € 125.000,00 così ripartito:

	Descrizione	Euro
A	Importo a base di gara (IVA esclusa)	95.000,00
B	Oneri della sicurezza da interferenze non ribassabile (IVA esclusa)	0,00
C	Importo del servizio (A+B)	95.000,00

D	Oneri previdenziali (4%)			3.800,00
E	Fondo risorse finanziare ex art. 45 del Codice (2%)	quota 80%	1.520,00	1.900,00
		quota 20%	380,00	
F	Contributo Anac, imprevisti e arrotondamenti			2.564,00
G	IVA 22% sull'importo del servizio e oneri			21.736,00
	Importo a disposizione (D+E+F+G)			30.000,00
	Spesa complessiva prevista			125.000,00

- considerato che è opportuno individuare uno strumento che consenta alla Stazione appaltante di intervenire tempestivamente, attivando all'occorrenza un operatore economico a cui affidare i servizi in oggetto che si renderanno necessari, evitando l'indizione di più appalti e il conseguente frazionamento della spesa;
- rilevato che per l'esecuzione delle suddette attività tecnico-professionali è opportuno concludere un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D. L.vo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

- considerato che:
 - l'accordo quadro ha una durata non superiore a quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
 - la durata prevista per le varie attività professionali dovranno rispettare i seguenti requisiti generali fermo quanto stabilito nei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro:
 - 1) progetto per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento: tempistica massima 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio del relativo incarico;
 - 2) gli eventuali incarichi di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva avranno durate coerenti alle tempistiche esecutive dei lavori;
- visto l'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, che prevede l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e inferiore alla soglia comunitaria, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico (MePA);
- vista la richiesta di preventivo sulla piattaforma MePA (RDO n. 4762724 del 23 ottobre 2024) e il relativo punto 10 "Modalità di conclusione dell'Accordo quadro" in cui si prevede che l'incarico è affidato:
 - col criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale unico da applicare a ciascun contratto attuativo, che sarà compensato a misura, in base a singole parcelle per ciascun incarico definite ai sensi dell'allegato I.13 del Codice (rif. Decreto del Ministro della Giustizia del 17.06.2016);
 - nel rispetto della Legge 21 aprile 2023 n. 49 avente ad oggetto disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, è ammesso il ribasso della sola componente individuata come "spese generali e oneri accessori", che l'art. 5 del D.M. 17.06.2016 determina forfetariamente, e pertanto fino a un massimo del 25%;
- considerato che in data 23 ottobre 2024 sono stati invitati tre operatori economici abilitati su MePA nel bando: Servizi - Servizi professionali di coordinamento della sicurezza;

<i>Partita IVA:</i>	<i>Ragione sociale:</i>
03128540048	Architetto Rossi Manuela
03142660046	Studio Architetto Andrea Girard
02302110818	Studio Tecnico Ing. Michele Tallarita

- atteso che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte sulla piattaforma MePA (ore 12:00 del 12 novembre 2024) sono pervenuti i sottoelencati preventivi:

Denominazione	Ribasso offerto
arch. Rossi Manuela	10,5%
Studio Tecnico ing. Michele Tallarita	10%

- preso atto che la migliore offerta è stata presentata dall'architetto Rossi Manuela con studio in Magliano Alpi (CN), via Autostrada, n. 22, P. IVA 03128540048, e che tale offerta da considerarsi ammissibile e in linea con le disposizioni previste dalla normativa sopra richiamata in materia di equo compenso;
- dato atto che con successiva lettera di invito del 15 novembre 2024 (RDO n. 4829657) è stato richiesto all'arch. Manuela Rossi di confermare, entro il 28 novembre 2024, la proposta economica presentata, pari al ribasso del 10,5%, oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi, per l'affidamento del servizio professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di lavori di manutenzione per la durata di anni quattro decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento;
- rilevato che l'arch. Manuela Rossi, entro il termine indicato, ha dato riscontro confermando l'offerta presentata e allegando la documentazione richiesta per la stipula dell'accordo quadro;
- considerato che l'arch. Manuela Rossi è stata sottoposta alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione del preventivo tramite accesso al Fascicolo virtuale operatore economico (FVOE) e che, a tutt'oggi, non sono pervenuti riscontri che possano comportare l'applicazione di disposizioni sanzionatorie;
- preso atto che l'arch. Manuela Rossi è iscritta all'Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Cuneo e, sulla base del certificato Inarcassa del 19.11.2024, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- atteso che:
 - responsabile unico del progetto è il dott. ing. Gianmario Ramello;
 - all'Accordo quadro sono stati assegnati il CIG PADRE: B4467107A3 e il CPV: 71317210-8;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di concludere l'accordo quadro riguardante il servizio di coordinamento della sicurezza di vari lavori di adeguamento di aree sanitarie ospedaliere con l'arch. Rossi Manuela, che ha offerto il minor prezzo, con il ribasso pari al 10,5 per cento, da applicare ai singoli contratti attuativi;
3. di prendere atto che l'importo complessivo dell'accordo quadro è pari a € 95.000,00 oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi, per la durata massima di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo;
4. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 120.536,00 (oneri previdenziali e IVA compresi), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

Anno competenza	Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA compresa
2024	ATEC APNRR ANCILL	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 3.000,00
2025				€ 30.000,00
2026				€ 30.000,00
2027				€ 30.000,00
2028				€ 27.536,00

5. la spesa della Stazione appaltante per il contributo a favore dell'Anac, pari a € 35,00, trova copertura al conto 3101018, rubricato *“Imposte e tasse tributi a carico delle Aziende sanitarie”* del Bilancio 2024;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.